



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 164 del 30 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020 n. 2126, pubblicato in G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il "*regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2021 al n. 2475, con il quale è stato conferito al dottor Gianluca Cerracchio l'incarico di Direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del 26 luglio 2001, n. 172, recante "*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "*revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*";

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in particolare l'art. 1, comma 526, che così dispone: <<*Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato*>>, nonché il comma 527 che così dispone: <<*Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio*>>;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

VISTO il decreto MUR-MEF del 30 luglio 2021, prot. n. 1013, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2021 n. 2412, con il quale in attuazione dell'art.1, commi 526 e 527, della legge n. 178/2020, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha disciplinato le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020 prevedendo che tali risorse siano destinate, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2021, alla erogazione da parte delle università cui lo studente è iscritto di un "contributo" per le spese per le locazioni di immobili abitativi sostenute dagli studenti durante l'anno 2021:

- iscritti alle università statali;
- appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro;
- fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato;
- che non usufruiscano di <<altri contributi pubblici per l'alloggio>> con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico;

VISTO in particolare l'art. 2 del decreto MUR-MEF n. 1013/2021 il quale dispone che:

"1. Effettuate le verifiche e i controlli sulle istanze presentate dai richiedenti anche in raccordo con gli Enti per il diritto allo studio delle regioni con riguardo alla incumulabilità con altri contributi pubblici per l'alloggio, gli Atenei, entro 30 giorni dalla scadenza del bando, comunicano al Ministero dell'università e della ricerca il numero dei propri studenti aventi diritto al contributo.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti, con decreto direttoriale individua l'importo pro capite del contributo da riconoscere agli studenti in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto comunicato dai diversi Atenei, e assegna ad ogni singola Università la quota parte delle risorse di cui all'art.1, comma 526, della legge n.178/2020 in ragione del numero di studenti dalla stessa comunicato al Ministero.

3. Le università, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvedono ad erogare il contributo ai loro studenti aventi diritto. È in ogni caso fatta salva la possibilità per le Università di integrare le disponibilità con fondi propri."

VISTA la nota prot. n. 22958 del 29 luglio 2021 con la quale la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio (ex Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore) ha informato tutti gli atenei statali dei contenuti del decreto MUR-MEF prot. n. 1013 del 30 luglio 2021 e delle relative tempistiche previste a carico degli atenei;

VISTA la nota prot. n. 27213 del 10 settembre 2021 con la quale la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio (ex Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore), nel rendere noto che il già citato decreto MUR-MEF prot. n. 1013/2021 era consultabile sul sito MUR, ha invitato gli atenei a provvedere agli adempimenti ivi indicati, ossia alla pubblicazione da parte degli stessi, entro il 30 settembre 2021, dei rispettivi bandi e alla successiva comunicazione al MUR dei dati relativi al numero di studenti aventi diritto entro e non oltre il 29 novembre 2021;

VISTA la nota prot. n. 35793 del 22 novembre 2021 con la quale la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio (ex Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

l'internazionalizzazione della formazione superiore), al fine di consentire al MUR di procedere al riparto e alla conseguente erogazione dei fondi entro l'esercizio finanziario 2021, ha provveduto a rammentare agli atenei il termine del 29 novembre 2021 entro cui inviare i dati relativi al numero di studenti aventi diritto al contributo;

TENUTO CONTO che alcuni atenei non hanno dato corso ai prescritti adempimenti entro i termini indicati dal decreto MUR-MEF n. 1013/2021 e che pertanto si è reso necessario assegnare a tali atenei l'ulteriore termine del 10 gennaio 2022 per la pubblicazione dei bandi e del 10 marzo 2022 per la comunicazione dei dati al Ministero, al fine di acquisire il numero complessivo degli studenti aventi diritto al contributo in argomento, dato necessario, ai sensi del sopra indicato decreto MUR-MEF n. 1013/2021, per giungere alla quantificazione esatta dell'importo del contributo medesimo;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 3273 del 29 dicembre 2021 con il quale è stato disposto, a valere sulla disponibilità del capitolo 1815/pg1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, l'impegno delle risorse stanziato per l'esercizio finanziario 2021, pari a euro 15.000.000,00, in favore degli atenei statali per le finalità di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020;

VISTE le attestazioni con cui gli atenei hanno provveduto a comunicare al MUR il numero degli studenti risultanti aventi diritto al contributo in argomento all'esito della procedura di cui al decreto MUR-MEF n. 1013/2021;

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, sulla base dei dati trasmessi dagli atenei, il fondo di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020, pari a complessivi euro 15.000.000,00, è ripartito tra le università statali secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Gianluca Cerracchio